

ASSICURAZIONE
RESPONSABILITÀ CIVILE APPALTI
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.p.A.

Polizza n.

tra Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
e

decorrenza: ore 24 del
scadenza: ore 24 del

DEFINIZIONI

Nel testo si designa con la parola:

Contraente:	Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.;
Assicurati:	la persona fisica o giuridica la cui responsabilità è coperta con il presente contratto assicurativo;
Assicuratore/Compagnia	La Compagnia Assicuratrice, ovvero la Capogruppo mandataria del raggruppamento di imprese
Ultimazione lavori:	si intende il verificarsi di una delle seguenti circostanze: <ul style="list-style-type: none">▪ sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o emissione del certificato di collaudo provvisorio;▪ consegna anche provvisoria dell'opera al committente;▪ uso dell'opera secondo destinazione;
Danni alla persona:	morte o lesioni personali;
Danni materiali:	il pregiudizio economico conseguente ad ogni distruzione, deterioramento, alterazione, perdita, danneggiamento totale o parziale di cose o animali;
Danno biologico:	menomazione dell'integrità psico-fisica, suscettibile di valutazione medico-legale, incidente su tutte le attività e capacità del soggetto nella sua globalità;
Danno morale ed altri	Ulteriori tipologie di danno subite dal soggetto leso dall'evento.

**tipi di danno riconosciuti
dalla giurisprudenza**

GARANZIE ASSICURATIVE

Art. 1 - INDIVIDUAZIONE DEGLI ASSICURATI E DELLE ATTIVITÀ ASSICURATE

A) Assicurati:

appaltatori, subappaltatori, imprese o persone, per l'esecuzione di lavori o prestazioni ad essi affidate dalla Contraente e dalle proprie controllate e/o collegate assicurate, per l'esecuzione dei lavori di cui al successivo punto B); in questo caso l'Assicurato e i propri dipendenti, dette Imprese e/o persone sono considerati terzi tra di loro.

B) Attività:

1. costruzione, ristrutturazione, ammodernamento, manutenzione delle linee (compresi a titolo esemplificativo massicciate, viadotti, gallerie, attracchi, pontili, ecc.) nonché di tutte le strutture fisse e mobili connesse ad attività del Contraente per usi civili o commerciali in genere e dei mezzi ferroviari, affidati dal Contraente e/o da Società controllate/collegate.
2. manutenzione straordinaria e ristrutturazione delle proprietà immobiliari del Contraente e/o Società controllate/collegate;
3. sorveglianza passaggi a livello custoditi;
4. manutenzione di qualunque tipo di materiale rotabile di ogni tipologia.

Art. 2 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A) GARANZIA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose involontariamente arrecati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esecuzione dei lavori per i quali è prestata l'assicurazione, anche con uso di macchine.

B) GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli Art. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e smi, per gli infortuni sofferti dal personale, compresi i Dirigenti, da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- 2) ai sensi di quanto previsto nel Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 con relativi allegati e smi, per i danni biologici;
- 3) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e smi, cagionati al personale, compresi i Dirigenti, di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% (seipercento) calcolato sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e smi.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222.

Tanto la garanzia R.C.T., quanto la garanzia R.C.O. sono prestate, alle condizioni, termini e limiti di cui al presente contratto, alle seguenti condizioni:

Secondo rischio:

per l'eccedenza rispetto al massimale di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per sinistro, che l'Assicurato è tenuto autonomamente a disporre a copertura degli stessi rischi garantiti dalla presente assicurazione per le attività previste dalla presente copertura, a norma del capitolato d'appalto, ferma l'inapplicabilità della franchigia di cui al successivo Art. 5.

Differenza in condizioni:

per i rischi non assicurati nelle citate polizze autonomamente sottoscritte dagli assicurati ma compresi invece nelle garanzie di cui alla presente polizza, il presente contratto assicurativo è prestato in primo rischio fino a concorrenza dei limiti specificati al successivo art. 5, rimarranno a carico dell'assicurato le franchigie indicate al citato art. 5.

C) GARANZIA POSTUMA

La garanzia R.C.T. vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di Legge, nello svolgimento dell'attività descritta in Polizza per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) avvenuti dopo la data di ultimazione dei lavori, esclusivamente in conseguenza di difettosa esecuzione degli stessi. Per data di ultimazione dei lavori si intende:

- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
- consegna anche provvisoria o temporanea dell'opera al Committente;
- uso anche parziale o temporaneo dell'opera secondo destinazione.

L'Assicurazione vale per i lavori eseguiti in immobili adibiti ad uso civile, ad attività produttive, al commercio, al terziario, nonché lavori di scavo e reinterro. L'Assicurazione non comprende i danni:

- a) da interruzione o sospensione di attività;
- b) conseguenti a lavori di pavimentazione o impermeabilizzazione di fabbricati, porticati, terrazze e cortili.

L'Assicurazione è prestata per danni verificatisi fino a 24 mesi dalla data di collaudo.

Art. 3 - SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI

Agli effetti della garanzia R.C.T., non sono considerati terzi:

- a) quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore ed i loro coniugi, genitori, figli od altri parenti od affini con essi conviventi;
- b) le persone che, essendo in rapporti di dipendenza con l'Assicurato subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, nonché tutti coloro i quali - indipendentemente

dall'esistenza di un qualsiasi rapporto con l'Assicurato - subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività alle quali si riferisce la garanzia.

Art. 4 - RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

La garanzia R.C.T. non comprende i danni:

- 1) da furto;
- 2) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- 3) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- 4) alle opere in costruzione;
- 5) conseguenti ad inquinamento di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinato; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- 6) verificatisi in connessione con trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- 7) direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;
- 8) di qualsiasi natura e comunque occasionata, direttamente o indirettamente derivante, seppure in parte, dall'asbesto o da una qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura asbesto.

Art. 5 - MASSIMALI E FRANCHIGIE

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza della somma massima di Euro 50.000.000,00 (cinquantamiloni) per sinistro.

Per i danni:

- a. a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato, o da questi detenute;
- b. a cose altrui trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi, che, per volume o peso, non possono essere rimosse;
- c. a cose altrui dovuti a cedimento e franamento del terreno;
- d. a cavi e condutture sotterranee;
- e. a cose altrui da impiego e trasporto di esplosivi;
- f. a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate e scaricate;
- g. derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

la garanzia è prestata con un massimo risarcimento di Euro 10 milioni (diecimilioni) per sinistro.

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 4 punto 5), la garanzia comprende la responsabilità civile imputabile all'Assicurato ai sensi di legge per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento causato da fatto improvviso ed accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

Si intendono altresì inclusi i costi e le spese sostenute dall'assicurato o da terzi per interventi urgenti e temporanei, nel caso di inquinamento o di pericolo attuale ed immediato di inquinamento, per prevenire o limitare le conseguenze dannose di un evento risarcibile a termini di polizza.

La garanzia inquinamento è prestata con l'applicazione di una franchigia di Euro 100.000,00 (centomila) ed un massimo risarcimento di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni) per sinistro.

Art. 6 - IDENTIFICAZIONE DEGLI APPALTI

L'assicurazione vale per tutti gli appalti di valore contrattuale superiore a Euro 250.000,00 (duecentocinquanta mila) (esclusa I.V.A.) e per la durata massima di sessanta mesi dalla data di inizio dei lavori.

Per gli appalti di cui al punto B) 3 dell'Art. 1, (sorveglianza passaggio a livello custoditi), la garanzia è valida per gli appalti di qualsiasi valore e per una durata massima di 36 mesi dalla data di inizio lavori. La garanzia viene prestata con una franchigia per sinistro di Euro 100.000,00 (centomila) da assicurare, con autonoma copertura, a cura dell'appaltatore.

La società del Gruppo/stazione appaltante si impegna a comunicare preventivamente, per gli appalti che intende garantire, con un preavviso di almeno dieci giorni dalla data di inizio dei lavori, i seguenti dati:

- ✓ generalità dell'appaltatore;
- ✓ descrizione dei lavori da eseguire e l'area in cui sono effettuati;
- ✓ valore preventivo dell'appalto;
- ✓ inizio e termine previsto dei lavori.

Se la comunicazione non viene effettuata con preavviso, la garanzia decorre dalle ore 24 del giorno delle comunicazioni. In caso di sospensione totale dei lavori per una durata superiore a trenta giorni, la garanzia può essere sospesa dalle ore 24 del giorno di comunicazione e riattivata dalle ore 24 del giorno in cui viene segnalata la ripresa dei lavori con proroga della garanzia per un periodo pari a quello della sospensione.

È facoltà sia della Compagnia che dell'Assicurato di recedere in qualsiasi momento dalla garanzia prestata a favore di ogni singolo appaltatore con un preavviso di sessanta 60 giorni, in tal caso il premio dovuto sarà proporzionale alla durata della garanzia.

Al ricevimento di ogni comunicazione l'Assicuratore emetterà un certificato di assicurazione, inviandone una copia alla società del Gruppo/stazione appaltante.

Al termine dei lavori la società del Gruppo/stazione appaltante invierà comunicazione attestante la differenza attiva o passiva fra il valore a preventivo ed il valore a consuntivo dei lavori appaltati.

Nel caso di appalti di durata superiore a sessanta mesi l'Assicurato può chiedere la concessione della garanzia a condizioni da determinarsi caso per caso.

Art. 7 - OMISSIS

SINISTRI

Art. 8 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

I sinistri devono essere denunciati alla Compagnia entro 90 giorni da quello in cui l'Assicurato ha avuto conoscenza del sinistro, nel caso di sinistri denunciati a seguito di atto giudiziario, essi dovranno essere denunciati entro 60 giorni dalla notifica all'Assicurato. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi di quanto disposto dall'art. 1915 del codice civile.

Art. 9 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Compagnia ed Assicurato in proporzione al reciproco interesse.

La Compagnia non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che siano designati da quest'ultimo senza il consenso della Compagnia stessa, e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

ADEMPIMENTI IN ORDINE AL RISCHIO

Art. 10 - OMISSIS

Art. 11 - OMISSIS

Art. 12 - ALTRE ASSICURAZIONI

Se sulle medesime cose e/o per i medesimi rischi sussistono altre assicurazioni, per quanto coperto con la presente polizza ma non coperto dalle altre, l'Assicuratore risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dal presente contratto.

Per quanto coperto sia dalla presente polizza sia dalle altre polizze, stipulate dal medesimo Contraente/Assicurato, l'Assicuratore risponde solo per le somme eccedenti le suddette polizze fino alla concorrenza dei limiti previsti dal presente contratto. In caso di inoperatività delle suddette polizze, la presente assicurazione opererà senza tenere conto dei contratti preesistenti.

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare all'Assicuratore l'eventuale esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (articolo 1910 del Codice Civile).

Art. 13 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Compagnia ha sempre il diritto di visitare le cose o le attività assicurate, previa esplicita richiesta da effettuare al Contraente/Assicurato e sempreché detta visita/ispezione non comporti un ostacolo oggettivo alla normale attività del Contraente/Assicurato. Il Contraente e l'Assicurato hanno l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 14 - OMISSIS

Art. 15 - SURROGA

La Compagnia rinuncia a favore delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e dell'Assicurato al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile.

Art. 16 - OMISSIS

Art. 17 - OMISSIS

Art. 18 - OMISSIS

Art. 19 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i danni che avvengono nel mondo intero.

Nessun assicuratore sarà tenuto a fornire copertura e nessun assicuratore sarà obbligato a pagare alcun sinistro o fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura, pagamento di tale sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe l'assicuratore a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell'Unione Europea, Italia, Regno Unito o Stati Uniti d'America.

Art. 20 - OMISSIS